

COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli (AQ)
Tel. 0863706100 - fax 0863710183

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg. Data 28-03-19

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

ANGELOSANTE ANGELO SIMONE	P	IACCHETTA VINCENZO	P
SICILIANO RAFFAELE	P	DONATI FELICITA	P
BONANNI ENRICO	P	IACUTONE MARCO	P
LIBERATORE MARCO	P	ANGELOSANTE PINO	P
COTTURONE ENRICO	P	CIMINELLI ANGELO	P
BARBATI SIMONA	P		

=====

Assegnati n.10 In carica n.10 Presenti n. 11 Assenti n. 0

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor ANGELOSANTE ANGELO SIMONE in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Signor SORRENTINO MERY.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- [] - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - [] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco introduce il punto n. 4 dell'*o.d.g.* avente ad oggetto: “*Determinazione aliquote TASI (tributi servizi indivisibili) Anno 2019*”.

Il Vicesindaco illustra la proposta deliberativa in trattazione e discussione.

Il Consigliere di opposizione Pino Angelosante ribadisce quanto già rappresentato durante la trattazione e discussione del precedente punto dell'*o.d.g.*; in particolare, il Consigliere di opposizione sottolinea che tra i proprietari di secondo case vi sono pure tanti cittadini ovindolesi, i quali si vedranno un aumento delle tasse in un periodo di crisi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi di cui sopra;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 27-02-2018 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2018;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 26-06-2015 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015;

VISTO che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 25-01-2019 (G.U. n. 28 del 02-02-2019) è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

**VISTO che con la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) potranno essere aumentate le aliquote precedentemente deliberate con rispetto del vincolo stabilito dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 di seguito riportato:
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. OMISSIS**

VISTO che il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "a" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita:

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e **nella tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 669 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "b" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale: **"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;"**

VISTO il comma 678 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "c" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) con l'aggiunta del seguente periodo: **"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"**.

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014 che recita:

1. *All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «**A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso**».*

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 53, comma 16°, della L. n. 388/2000 e s.m.i. il quale dispone che:

Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO opportuno, di aumentare le aliquote componente TASI per l'anno 2019;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Il Sindaco mette in votazione il punto. 4 dell'*o.d.g.* avente ad oggetto: “*Determinazione aliquote TASI (tributi servizi indivisibili) Anno 2019*”.

Voti favorevoli: otto

Voti contrari: tre (Consiglieri di opposizione Pino Angelosante, Angelo Ciminelli, Marco Iacutone).

Voti astenuto: nessuno

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono escluse le unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1-A8-A9;
- 3) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte** :
 - pubblica sicurezza e vigilanza;
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica e sgombero neve;
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;
 - biblioteca, attività culturali e manifestazioni;
 - servizi socio-assistenziali;
 - tutela del patrimonio archeologico;
 - tutela del patrimonio naturalistico;
 - tutela del patrimonio artistico e culturale.
- 4) **di STABILIRE, per l'anno 2019**, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote e detrazioni:
 - **ALIQUOTA 0,90 per mille:**
 - per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - **ALIQUOTA 0,90 per mille:**
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - **ALIQUOTA 0,90 per mille**

per **tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 “fabbricati rurali ad uso strumentale” esenti dal 1 gennaio 2014)

- **ALIQUOTA 0,90 per mille**
per gli immobili categoria C1 + C3
 - **ALIQUOTA 0,90 per mille**
per le aree edificabili
 - **ALIQUOTA 0,90 per mille:**
 - per gli immobili posseduti dalla imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati di cui all’art. 1, comma 14 lettera “c”, legge 28 dicembre 2015 n. 208;
 - **ALIQUOTA 1,50 per mille:**
 - da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti a qualsiasi uso adibite
- 5) **Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, se non la utilizza come abitazione principale, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.**
- 6) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019 e che il tributo dovuto dovrà essere versato nel modo seguente:**
- a) **acconto 50% entro il 17 giugno 2019 sulla base delle aliquote dell’anno 2018 (versamento in autoliquidazione)**
 - b) **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2019 sulla base delle aliquote 2019 deliberate dai comuni e pubblicate entro il 28-10-2019 (versamento in autoliquidazione)**
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del **26-06-2015, da applicare a far data dal 01/01/2015.**
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.**
- 9) di incaricare il Responsabile del servizio all’assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all’uopo istituito.

Il Sindaco mette in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.n. 267/2000.

Voti favorevoli: otto

Voti contrari: tre (Consiglieri di opposizione Pino Angelosante, Angelo Ciminelli, Marco Iacutone).

Voti astenuto: nessuno

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to ANGELOSANTE ANGELO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SORRENTINO MERY

=====
li,

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

IL SEGRETARIO
SORRENTINO MERY

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

Visto: f.to IL SINDACO
ANGELOSANTE ANGELO SIMONE

f.to IL SEGRETARIO
SORRENTINO MERY

=====
Il sottoscritto Segretario visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08-04-2019 al 23-04-2019
- è diventata esecutiva il giorno 28-03-2019 - provv. n.
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

li, 28-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
SORRENTINO MERY